

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Loc. La Cure, 40
11020 Saint-Christophe (AO)
Tel. (+39) 0165 269811



COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE
REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

info@comune.saint-christophe.ao.it
protocollo@pec.comune.saint-christophe.ao.it
P.IVA/ C.F. 00107730079

Comune di Saint-Christophe

Regolamento disciplinante

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER LA
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (ART. 12, LEGGE 7
AGOSTO 1990, N. 241)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 15 maggio 1991.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31 ottobre 1996

Sommario

CAPO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
CAPO 2 - SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE.....	3
CAPO 3 - ALTRI BENEFICI	5
CAPO 3 bis	6
CAPO 4 - NORMA TRANSITORIA	6

CAPO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art 1 - Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza socio-assistenziale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive, di promozione della occupazione locale, e delle attività agricole
- a favore di soggetti in stato di bisogno.
- a sostegno della conservazione e rivalutazione degli edifici sacri, di interesse storico, serventi il culto cattolico e acattolico.

CAPO 2 - SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

Art. 2 - Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti, Associazioni o gruppi di rappresentanza anche non formalmente organizzati, che abbiano valenza sociale e/o culturale di interesse generale comunale senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo socio-assistenziale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali.

Art. 3 - Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari

Art. 4 - Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno della attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità della Associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I Contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenete l'individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed altro costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani negli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

Art. 5 - Interventi straordinari

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente, Associazione o gruppi di privati richiedenti.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale almeno tre mesi prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente, Associazione o gruppi di privati intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa, sportiva e della promozione della occupazione locale e di sostegno delle attività agricole nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La delibera della Giunta comunale sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedenti i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro 10 giorni alla Giunta medesima la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente, gruppi di privati o Associazione assegnatari di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto ecc.) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente.

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

Art. 6 - Utilizzo di immobili, strutture o beni

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività socio-assistenziale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

CAPO 3 - ALTRI BENEFICI

Art. 7 - Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo su proposta del responsabile servizi sociali entro il limite massimo di Lire 10.000.000.

Art. 8 - L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e a persone ed enti pubblici e privati dev'essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a) il vantaggio economico accordato dev'essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.
- b) in caso di pluralità di richieste dev'essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposta dall'ufficio competente.

CAPO 3 bis

L'Amministrazione comunale potrà erogare contributi a titolo straordinario a parziale copertura delle spese che gli enti religiosi sosterranno per la conservazione e rivalutazione degli edifici sacri di interesse storico, serventi al culto cattolico e acattolico, qualora la spesa non possa essere sostenuta dalla Chiesa ed in relazione alle risorse disponibili stanziare nel bilancio comunale dal Consiglio comunale.

Il contributo non potrà comunque superare il 95% delle spese sostenute dalla Chiesa.

Per la regolamentazione e l'erogazione del contributo e per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio a quanto dispone l'art. 5 "Interventi straordinari" del presente Regolamento.

CAPO 4 - NORMA TRANSITORIA

Art. 9 - Per l'anno 1991 e comunque laddove, in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, la Giunta comunale può erogare contributi in deroga agli stessi previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.